

vertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione, la determinazione della indennità stessa è devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima Corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli.

2. Sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento.

3. I componenti durano in carico un biennio e possono essere riconfermati ».

CAPO V

NORME FINALI

ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 68.955 per l'anno 2002 ed in euro 827.464 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002/2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

(Previsto dall'articolo 3, comma 1)

TABELLA B DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1993, N. 295,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Presidenti aggiunti alla Corte di cassazione	2
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	642
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.821
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie ..	200
Totale	10.109

(A.C. 3381 – Sezione 5)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 4:*

Al comma 2, primo periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004 ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 3-ter, lettera f), la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni ».

(A.C. 3381 – Sezione 6)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****CAPO I****ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI E DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE****ART. 1.**

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

* 1. 1. Bonito.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

* 1. 2. Gerardo Bianco.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

* **1. 3.** Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: e.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: regio decreto 30 gennaio 1994, n. 12 aggiungere le seguenti: e ogni altra norma incompatibile con il presente decreto.

1. 4. Governo.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 140 aggiungere le seguenti: lettere a), b), c), d), f).

2. 3. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole da: che ha sede fino alla fine del comma con le seguenti: territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria.

* **2. 1.** Benedetti Valentini, Carrara, Antonio Russo, Antonio Pepe, Filippo Maria Drago, Giulio Conti, Perrotta, Marinello, Misuraca, Crosetto, Mondello, Costa, Porcu, Didonè.

Al comma 1, sostituire le parole da: che ha sede fino alla fine del comma con le seguenti: territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria.

* **2. 2.** Olivieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le controversie di cui all'articolo 144 del regio decreto 11 dicembre 1933,

n. 1775, sono attribuite al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione.

2. 4. Governo.

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: allega fino a: 295 con le seguenti: allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

Conseguentemente, all'allegato A, sostituire le parole: Tabella B della legge 9 agosto 1993, n. 295 con le seguenti Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71,

3. 1. La Commissione.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la parola: trecentosessantacinque.

4. 1. Bonito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: procedimento con la seguente: processo.

4. 2. Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla declaratoria di estinzione dei procedimenti di cui al comma 2 provvedono il tribunale ordinario o il tribunale amministrativo regionale rispettivamente competenti per territorio; la corte d'appello provvede per i giudizi di propria competenza.

4. 3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In caso di mancata riassunzione dei giudizi, le misure cautelari eventualmente accordate perdono efficacia dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. 4. Governo.

Al comma 4, sopprimere le parole: nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1,.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere le parole: nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2;

sopprimere le parole: all'articolo 2, comma 1.

4. 5. Governo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ; le stesse disposizioni si applicano per i provvedimenti non ancora depositati e per quelli che siano adottati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 6. Governo.

Al comma 5, sostituire le parole: di deposito della sentenza *con le seguenti:* di comunicazione del deposito del provvedimento adottato:

4. 7. Governo.

Al comma 6, dopo le parole: Per i giudizi *aggiungere le seguenti:* di rinvio dalla Corte di cassazione, per quelli:

4. 8. Governo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ; nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3-bis, la competenza spetta al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione.

4. 9. Governo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Le controversie di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardano la provincia di Bolzano sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto della sezione distaccata di Bolzano della corte di appello di Trento; mentre le controversie di competenza del giudice amministrativo sono instaurate davanti alla sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino - Alto Adige.

4. 01. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. È istituito nei ruoli del Consiglio di Stato il posto di Presidente del Consiglio di Stato aggiunto.

2. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato è nominato tra i Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.

3. Alla copertura di spesa si provvede con la diminuzione di un posto nel ruolo dei Consiglieri di Stato.

4. 02. Saponara.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. L'organico dei magistrati della Corte di cassazione è modificato secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Quindici posti di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione, nonché tutti i posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte

di cassazione, sono soppressi; in loro vece, sono istituiti altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici.

3. Quindici posti di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione sono soppressi e, in loro vece, sono istituiti altrettanti posti di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione. La tabella B annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, da ultimo sostituita dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto-legge.

4. L'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — (*Magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione*) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo ».

5. L'articolo 116 del citato regio decreto n. 12 del 1941, è abrogato.

6. All'articolo 117, comma 1, del regio decreto n. 12 del 1941, sono soppresse le parole: « di appello e ».

7. Ai posti soppressi presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale sono trattenuti i magistrati in servizio. Il Consiglio superiore della magistratura dispone il conferimento ad essi delle funzioni di legittimità mediante inquadramento nei posti di cui al comma 2, previo accertamento del possesso della necessaria idoneità precedentemente conseguita e purché siano state svolte, nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio presso la Corte.

8. Ai posti soppressi di cui al comma 3 sono trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 7.

Conseguentemente, dopo l'allegato A, aggiungere il seguente:

ALLEGATO B

TABELLA B ANNESSA AL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1991, N. 367, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 GENNAIO 1992, N. 8

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	679
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.784
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie	200
Totale	10.109

Conseguentemente la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: Abolizione dei tribunali regionali, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e modifiche all'organico della Corte di cassazione.

4. 03. Governo.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO
30 LUGLIO 1999, N. 300, CON RIGUARDO
ALLE NORME IN TEMA DI MAGISTRATI
COLLOCATI FUORI DAL RUOLO ORGA-
NICO DELLA MAGISTRATURA

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) di due magistrati con funzioni di legittimità; »;

b) all'articolo 13, primo comma, la lettera c) è soppressa;

c) all'articolo 13, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« La commissione esaminatrice è presieduta dal magistrato con funzioni di legittimità avente anzianità di ruolo maggiore »;

d) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, con il decreto di cui all'articolo 13, primo comma, nomina due magistrati con funzioni di legittimità, aventi anzianità di ruolo minore dei titolari, per supplire, quello con maggiore anzianità, il presidente in caso di assenza o di impedimento e, quello con minore anzianità, l'altro magistrato con funzioni di legittimità. Il Ministro nomina, altresì, un commissario supplente per ciascun effettivo fra gli appartenenti alle corrispondenti categorie di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 13, primo comma. »;

e) l'articolo 14, secondo comma, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro designa, inoltre, per le funzioni di segreteria, personale amministrativo di area C, così come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente dall'Amministrazione. ».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le parole: ed al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, in tema di concorso per notaio.

5. 01. Governo.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE
1991, N. 374, E SUCCESSIVE MO-
DIFICAZIONI, CON RIGUARDO AI CRI-
TERI DI CORRESPONSIONE DELLE IN-
DENNITÀ AI GIUDICI DI PACE IN MA-
TERIA PENALE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « o penale, anche se non dibattimentale » sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace in materia penale è corrisposta un'indennità di euro 36,15 per ciascuna udienza, anche se non dibattimentale, nonché di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito con sentenza. »;

c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. In materia penale, al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33, per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

c) provvedimento con cui il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone

la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni o rigetto motivato dell'autorizzazione ».

d) al comma 4, le parole « commi 2 e 3 e 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « 2, 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter* ».

6. 5. Bertolini.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera f).

6. 2. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera g).

6. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera i).

6. 4. Pisapia.

ART. 8.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sono altresì elencati inserire le seguenti: con separata evidenza.

8. 1. La Commissione.